



COMUNE DI ACRI

IMU 2020

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Si informa che:

- Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)

ENTRO IL 16 GIUGNO

deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO IMU dovuta per l'anno d'imposta corrente.

Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.

Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori.

Sono state riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle aliquote base IMU e TASI.

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento:

- le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole ed i terreni agricoli di cui alle lett. b), c) e d) del comma 758 della Legge 160/2019.

Per l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall'art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50%, entro il 16 giugno – seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre). È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

Se la scadenza cade in un giorno festivo, il termine di versamento è da intendersi prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Il versamento della rata di acconto IMU per l'anno 2020 deve essere effettuato entro il 16 giugno 2020 in misura pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, come previsto dal comma 762 della legge 160/2019.

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno andrà eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dalla delibera di approvazione delle aliquote, pubblicata ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Nelle more di adozione della delibera di Consiglio Comunale di determinazione delle ALIQUOTE per l'anno 2020, è possibile utilizzare le aliquote allegate al presente avviso già approvate dalla Giunta Comunale.

ALIQUOTE IMU ANNO 2020

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰	Note
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.	10.60	
2	ABITAZIONE PRINCIPALE. Non costituisce presupposto dell'imposta l'unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale da A/2 a A/7 adibita ad abitazione principale o assimilata del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7).	Esente	
3	Unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.	6.50	Detrazione € 200,00
4	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (limitatamente cat. A/1, A/8 e A/9).	6.50	Detrazione € 200,00
5	Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato (limitatamente cat. A1, A8 e A9).	6.50	Detrazione € 200,00
6	Abitazione Principale in COMODATO GRATUITO. La base imponibile è ridotta al 50% per l'unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nelle categoria catastale da A/2 a A/7 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 747 lett. c legge 160/2019.	10.60	Base imponibile ridotta del 50%
7	Immobili locati.	10.60	
8	Fabbricati LOCATI a CANONE CONCORDATO (gruppo A (escluso A/10) e C/2,C/6, C/7). Per immobili locati a canone concordato (art. 1 comma 760 legge 160/2019), l'abbattimento del 25% è applicato all'aliquota, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge e a condizione che venga inviata la comunicazione all'Ufficio Tributi corredata da copia del contratto di affitto.	10.60	Aliquota ridotta del 25%
9	Unità immobiliare ad uso produttivo classificata nel gruppo catastale D, esclusa categoria catastale D/10 (quota pari al 7,60 per mille è riservata allo Stato).	10.60	Di cui 7.60‰ riservato allo stato
10	Aree fabbricabili.	10.60	
11	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.	1.00	
12	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati (Beni merce).	2.50	

CODICI PER IL VERSAMENTO**CODICE CATASTALE DEL COMUNE A053****CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO:**

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria relativa ai terreni	3914	
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	

SPORTELLO INFORMAZIONI

Gli uffici del Servizio Tributi sono a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Tel. 0984. 921480 – Email: utenze@comuneacri.gov.it